

Prot.: 746013/RU

Roma, 14 dicembre 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 243, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 - Codice Doganale dell'Unione, che prevede che gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca;

VISTO il Piano di Sviluppo Strategico ZES Interregionale Adriatica adottato dalla Regione Puglia con delibera della Giunta n. 839 del 7 maggio 2019 e dalla Regione Molise con delibera della Giunta n. 130 del 19 aprile 2019;

VISTO il DPCM del 3 settembre 2019 con il quale è stata istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 223, la ZES Adriatica Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise, nei termini di cui al citato Piano di Sviluppo Strategico;

TENUTO CONTO che l'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies, del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e ss.mm., prevede che *“nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse”* e che la relativa perimetrazione *“è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro 60 giorni dalla proposta”*;

VISTA la nota prot. n. 2316 - II.1 del 17.10.2023 del Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise con la quale è stata trasmessa, fra le altre, la proposta di perimetrazione della zona franca doganale di Termoli presentata dall'ente pubblico economico Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno (d'ora in avanti COSIB), deliberata dal Comitato di Indirizzo della ZES Adriatica in data 16 ottobre 2023, ricadente nella zona industriale di Termoli con una superficie di cinque ettari, parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28 settembre 2023 con la quale il rappresentante legale della COSIB attesta che le particelle di terreno destinate a zona franca doganale sono di proprietà dell'ente stesso;

VISTA la nota prot. n. 21055 del 29.11.2023, con la quale la Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, a seguito del sopralluogo effettuato, ha comunicato che l'area rientra nell'elenco delle particelle catastali incluse nella ZES e che per renderla operativa, come zona franca interclusa, è necessario svolgere un'attività di bonifica ambientale e realizzare la costruzione di opere infrastrutturali, finalizzate sia alla recinzione della stessa che alla creazione di un varco di entrata e uscita videosorvegliato, nonché di aree ed edifici idonei allo stoccaggio



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

e alla lavorazione delle merci, considerata la presenza di importanti realtà industriali presenti nel territorio circostante;

RITENUTO CHE si possa procedere all'approvazione della perimetrazione della zona franca interclusa di Termoli, nei termini proposti dalla COSIB, individuando le condizioni da rispettare per l'operatività della medesima;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

È approvata la perimetrazione della zona franca di Termoli, costituita da circa cinque ettari, identificati nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e dalle relative particelle catastali, e che riporta, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), l'indicazione del punto di entrata e di uscita dell'area costituente la zona franca.

ARTICOLO 2

L'operatività della zona franca è determinata dalla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, attraverso la predisposizione di un apposito disciplinare di servizio, una volta verificata la presenza delle opere infrastrutturali e definite le modalità per assicurare la vigilanza doganale ai punti di entrata e uscita delle aree costituenti la zona franca, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 243 del CDU.

ARTICOLO 3

Per ogni altro procedimento previsto dall'articolo 244 del CDU, è individuata come Autorità doganale competente l'Ufficio delle dogane di Campobasso.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse